REGOLAMENTO (CEE) N. 3023/76 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

relativo alla concessione di preferenze tariffarie sotto forma di sospensione dei dazi doganali per taluni manufatti di iuta originari dell'India, della Tailandia e del Bangladesh e per taluni manufatti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie a taluni prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando tuttavia che per i prodotti di iuta e di cocco l'offerta in questione prevede la franchigia doganale solo nel quadro di misure particolari da stabilire con i paesi in via di sviluppo esportatori ;

considerando che gli accordi conclusi fra la Comunità e l'India, relativi a manufatti di iuta (2) e di cocco (3), sono scaduti il 31 dicembre 1975 ; che, in attesa di stipulare un nuovo accordo con questo paese e trattandosi in particolare di condizioni che permettono l'attuazione dei provvedimenti speciali summenzionati, la Comunità ha ritenuto opportuna la riconduzione in generale per l'esercizio 1976 del regime tariffario preferenziale in vigore nel 1975 ; che per il Bangladesh, e unicamente per i prodotti di iuta, si ricorre a siffatto regime, in quanto la situazione è sostanzialmente identica a quella sopra descritta ;

considerando che sono appena conclusi i negoziati con l'India per i prodotti di cocco e che questi stabiliscono in particolare una riduzione dell'80 % dei dazi della tariffa doganale comune al 1° luglio 1976 ; che pare opportuno applicare tale riduzione a decorrere dalla data precitata nel quadro del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate ; che, per i prodotti della iuta, i nuovi negoziati con l'India e il Bangladesh, anch'essi testé conclusi, portano all'applicazione di riduzioni almeno equivalenti ; che, a causa dei provvedimenti speciali decisi dalla Comunità e dallo Sri Lanka per i manufatti di cocco e dalla Comunità e dalla Tailandia per i manufatti di iuta, l'adeguamento del regime tariffario preferenziale applicato alla fine del 1976 può anche essere preso in considerazione a favore di questi due paesi ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (4), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che occorre riservare il beneficio di queste sospensioni ai prodotti in questione originari

(1) GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag 27.

(2) GU n. L 82 del 27. 3. 1974, pag. 11.
(3) GU n. L 82 del 27. 3. 1974, pag. 17.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

dell'India, del Bangladesh, della Tailandia e dello Sri Lanka e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1],

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1977, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sotto elencati sono sospesi, a titolo preferenziale, per il tasso indicato per ciascuno di essi :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tassi preferenziali dei dazi %
57.06	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03	0
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03:	
	A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m^2:	
	I. inferiore a 310 g	4
	II. uguale a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	3,8
	III. superiore a 500 g	3
	B. di larghezza superiore a 150 cm	4,4
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:	
	A. Tappeti:	
	ex I. Tappeti di cocco e tappeti « tufted » di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 e di cocco	4,6
	ex II. Tappeti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03	0
ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03	0
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:	
	A. di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03:	
	II. altri:	
	a) di tessuti di peso, per m^2, inferiore a 310 g	4
	b) di tessuti di peso, per m^2, uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	3,8
	c) di tessuti di peso, per m^2, superiore a 500 g	3

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

2. All'importazione dei prodotti in questione in Danimarca e nel Regno Unito i dazi da applicare sono quelli della tariffa doganale di tali paesi sospesi al livello di quelli applicati nel 1973.

3. Il beneficio delle sospensioni di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dell'India fino al 31 dicembre 1977. Beneficiano di queste sospensioni anche i prodotti originari del Bangladesh e della Tailandia, esclusi i tappeti di cocco ed i tappeti « tufted » di cocco ; ne beneficiano inoltre i tappeti di cocco ed i tappeti « tufted » di cocco originari dello Sri Lanka. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le misure utili allo scopo.

2. A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni effettuate a beneficio delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL